



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 456
Spedito il 6/4/2011

All'On.le MINISTRO
S E D E

Oggetto: Mozione DM 8/2011 sulla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria.

Adunanza del 23 marzo 2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il Decreto del 31 gennaio 2011 n. 8/2011 che ha per oggetto «iniziative volte alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale e alla formazione del personale ad esso destinato, con particolare riferimento alla scuola primaria»;

VISTO, in particolare, a) l'art. 3 comma 1 del citato Decreto, che elencano, rispettivamente, i titoli che dovranno essere posseduti dal personale destinato alla realizzazione di tali iniziative tra i quali sono annoverati i titoli del vigente e previgente ordinamento rilasciati da istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, mentre vengono omessi i titoli di studio rilasciati dall'Università (classi L-3 e LM-45 e titoli previgenti equiparati); b) l'art. 11 dello stesso Decreto, in cui sono elencati gli enti che assicureranno la formazione in servizio del personale destinato alla realizzazione di tali iniziative, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 3, fra i quali non risultano le Facoltà e i Dipartimenti universitari presso cui sono attivati ordinamenti didattici ad indirizzo musicale e che si accingono ad attivare TFA ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di abilitazione A032 (Musica), nonché ad istituire corsi di laurea nella classe LM-85 bis in Scienze della formazione primaria (DM 249/2010);

CONSIDERATO che tali omissioni escludono in via pregiudiziale sia l'apporto alla qualificazione dell'insegnamento musicale nella scuola primaria di esperti che, pur privi dei titoli elencati all'art. 3 del DM 8/2011, possiedono competenze pedagogico-didattiche e disciplinari elevate e pertinenti, sia l'apporto alla formazione in servizio del personale destinato all'insegnamento nella scuola primaria di un ente legittimamente titolato quale l'Università;

CONSIDERATO che tali esclusioni appaiono ulteriormente ingiustificate a fronte del fatto che lo stesso DM 8/2011 all'art. 3 prevede che «nelle more della definizione di specifici percorsi formativi destinati alla specializzazione in musica del personale docente della scuola primaria» possano altresì essere utilizzati docenti delle classi di concorso A031 e A032 (art. 3, c. 2) la cui formazione è stata svolta anche dalle Università;

CONSIDERATO, altresì, che il DM 249/2010 che disciplina i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, l'Università continuerà ad essere sede esclusiva del Corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria (LM-85 bis) e che la laurea magistrale nella classe LM-45 Musicologia sarà titolo di accesso al TFA per l'abilitazione nella classe di concorso A032 (art. 3, c. 3, tabella 6);

CHIEDE

che i titoli di laurea conseguiti nelle classi L-3 (Discipline delle Arti figurative, della Musica, dello Spettacolo e della Moda) e LM-45 (Musicologia e Beni Musicali) e titoli previgenti equiparati (Decreto interministeriale 9 luglio 2009) siano equiparati ai titoli elencati all'art. 3 c. 1 del DM 8/2011 per il personale di cui all'art. 2 dello stesso Decreto;

che fra gli enti che sovrintendono alla formazione in servizio del personale di cui all'art. 2 del DM 8/2011 siano inserite anche le Università.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)